



*CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DI TORRE GAIA*

STATUTO E REGOLAMENTO

EDIZIONE 1994 - CON AGGIORNAMENTI ALL' OTTOBRE 1998

SEDE: 00133 ROMA - VIA DI TORRE GAIA n. 19

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia è stato costituito il 28 dicembre 1935, in Roma, con atto del Notaio Nicola Daprile, repertorio n° 1891/7681.

Tra i costituenti il Consorzio figura l' Ing. Sante Astaldi, amministratore unico della S.A.I.A. (Società Anonima Imprese Agricole), che aveva contratto un mutuo con il Ministero dell' Agricoltura e Foreste ed aveva stipulato la convenzione urbanistica con il Governatorato di Roma. Detti atti sono stati recepiti nell' atto di costituzione del Consorzio.

La durata del Consorzio è stata fissata in anni 50 e può essere prorogata con deliberazione dell' Assemblea dei Consorziati.

Il primo rinnovo relativo alla durata del Consorzio è stato effettuato in data 23 novembre 1984 con deliberazione dell' Assemblea dei Consorziati.

SEDE DEL CONSORZIO

Via di Torre Gaia, 19 - 00133 Roma
Telefono 06 - 20.50.295
Cod. Fisc. 80248910582

STATUTO DEL CONSORZIO

(Deliberato dal Commissario Governativo il 15 . 10 . 1952 ed approvato dal Ministero per l'Agricoltura con D.M. n° 6929 del 26 . 2 . 1953).

Modificato dall' Assemblea straordinaria dei Consorziati del 21 gennaio 1994, redatto dal Notaio Dr. Francesco Maria Ragnisco, registrato a Roma il 1° febbraio 1994.

Integrato con delibera n° 10/96 del 29/11/96 relativa alla sanzione da applicare ai campers per divieto di sosta.

(vedasi pag. 18 parte II° art. 2 comma 3).

Integrato con delibera n° 2/98 del 6/7/98 relativa alla sanzione per abbattimento alberi.

(vedasi pag. 23 parte II° art. 14 lettera "e").

PARTE I
PERIMETRO, ORGANI AMMINISTRATIVI, CONTRIBUTI

Capitolo I°
ATTI COSTITUTIVI, PERIMETRO, PATRIMONIO.

ART. 1

Fanno parte del presente Statuto, e ne sono il presupposto:

- a) il Decreto Costitutivo della Borgata, n° 3843 del 31 maggio 1932 del Ministero Agricoltura e Foreste;
- b) la convenzione stipulata dalla Soc. Anonima Imprese Agricole con il Governatorato di Roma il 9 dicembre 1932;
- c) il contratto di mutuo tra il Ministero dell'Agricoltura e Foreste e la Soc. Anonima Imprese Agricole del 6 giugno 1932;
- d) il contratto di frazionamento di tale mutuo stipulato il 1 giugno 1934 dalla S.A.I.A. con il Ministero Agricoltura e Foreste;
- e) il D.R. 8 aprile 1937 che costituisce il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia.

ART. 2

Fanno parte del Consorzio tutti i proprietari, ed i loro aventi causa o successori, di lotti e fabbricati o porzioni di questi, ricadenti nel territorio consortile, così come delimitato negli atti di cui all' art. 1.

ART. 3

L'obbligo di partecipazione al Consorzio è assoluto e relativo alla proprietà. Per agevolare l'Amministrazione consortile, ciascun consorziato è obbligato ad imporre tale clausola in caso di trasferimento o di ulteriore frazionamento della proprietà; tuttavia la mancata imposizione di tale clausola non può esimere il nuovo proprietario dal partecipare al Consorzio, essendo a ciò impegnato il suo dante causa.

ART. 4

Il patrimonio sociale è costituito da terreni, strade e fabbricati di proprietà consortile, dai macchinari per il sollevamento dell'acqua e dalle relative tubazioni, nonché dall'impianto di luce elettrica lungo le strade consortili; dalle infrastrutture ed impianti realizzati dal Consorzio o ad esso pervenuti in proprietà nonché dalle dotazioni strumentali e dalle giacenze finanziarie.

ART. 5

La sede del Consorzio è in Torre Gaia (Roma), via di Torre Gaia n° 19.

Capitolo II° CONTRIBUTI

ART. 6

I Consorziati concorreranno a tutte le spese di riparazione, manutenzione ed amministrazione consortile, relative alle strade, agli elettrodotti e a tutti gli altri beni consortili che venissero eventualmente acquisiti a qualsiasi titolo o comunque concessi in uso al Consorzio nell'interesse della collettività.

ART. 7

7.1) Il contributo consortile è ordinario e straordinario.
Il contributo straordinario è generale e speciale.

Il contributo consortile ordinario consiste in una somma di denaro, che ogni Consorziato è tenuto a versare al Consorzio, commisurata all'entità della sua proprietà per far fronte alle spese di gestione ordinaria.

Il contributo consortile straordinario generale consiste in una somma di danaro, commisurata all'entità della proprietà del singolo consorziato, che lo stesso è tenuto a versare al Consorzio, in relazione a spese straordinarie che gli organi consortili abbiano dovuto deliberare per far fronte a specifiche ed individuate esigenze.

Il contributo consortile straordinario speciale consiste in una somma di denaro che determinati Consorziati o gruppi o categorie di Consorziati sono tenuti a versare al Consorzio, in seguito a deliberazione degli organi consortili, in relazione a particolari attività da questi svolte, che comportino per il Consorzio un maggior costo di gestione o, per le nuove costruzioni, come contributo per le opere di urbanizzazione ed altre infrastrutture consortili già realizzate, secondo parametri definiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall'Assemblea ove previsto.

7.2) Tutti i Consorziati concorrono alle spese del Consorzio corrispondendo un contributo ordinario o straordinario generale commisurato ai seguenti parametri:

- a) contributo per unità abitativa;
- b) contributo per superficie;
- c) contributo per cubatura.

L'incidenza percentuale di ciascuno dei predetti parametri sul contributo totale viene stabilita per ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione su parere di una Commissione Tributaria nominata dall'Assemblea. Il contributo totale viene

aggiornato annualmente sulla base delle esigenze di bilancio.

7.3) Qualora sopravvengano spese straordinarie o impreviste l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare contributi straordinari o suppletivi.

7.4) Il contributo per la parte relativa all'unità abitativa è dovuto dal proprietario nella misura di una unità anche se il terreno non è edificato. Nel caso di comunità non legate da vincoli di parentela, il contributo è dovuto in misura di una quota per comunità fino a 10 persone, e una quota aggiuntiva per ogni gruppo ulteriore da uno a 10 persone; a tal fine i Consorziati devono comunicare al Presidente tutte le variazioni numeriche dei membri della comunità, di qualsiasi tipo essa sia, entro 30 gg. dalla variazione.

7.5) Il contributo per superficie è dovuto in ragione della superficie del lotto, sia esso o meno edificato.

7.6) Il contributo per cubatura è dovuto solamente dai Consorziati proprietari di edifici o appartamenti soggetti alla denuncia nel NCEU, in ragione della cubatura dell'edificio. Il volume interrato non viene computato se adibito a cantina, autorimessa o servizi tecnici comuni. In tutti gli altri casi viene invece computato al 100%. Ai fini dell'esenzione dal contributo, il proprietario si impegna a consentire l'accesso ai locali in questione alla Commissione di Vigilanza per verificarne l'effettiva destinazione.

7.7) Per i condomini il contributo per la superficie e la cubatura viene ripartito tra i singoli condòmini in base alle tabelle millesimali di proprietà. La ripartizione è comunicata dal condominio medesimo. Fino a che tale comunicazione non è effettuata il contributo grava sul dante causa per l'intera consistenza dell'immobile.

7.8) Qualora alcuni consorziati non possano usufruire o possano usufruire solo in misura limitata di impianti, attrezzature o altri servizi del Consorzio, su loro richiesta e dopo parere del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà accordare loro esenzione parziale dalla partecipazione alle relative spese, riducendo il loro contributo.

7.9) In nessun caso potrà essere accordata detta riduzione qualora gli organi sociali abbiano esteso i servizi di cui al punto 7.8 anche ai lotti in precedenza non adeguatamente serviti.

7.10) Per quanto concerne in particolare le spese di manutenzione stradale si

potrà fare riferimento all'attività esercitata nei singoli lotti che comporti una maggiore usura delle strade; i cantieri edilizi saranno tenuti a versare un contributo straordinario speciale annuale in relazione alla durata dei lavori. Nei suddetti casi la quantificazione del contributo è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Capitolo III° ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al Presidente con le norme che saranno in seguito indicate.

ART. 9

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti;
- e) la Commissione di Garanzia.

Le cariche rivestite in seno agli Organi consortili sono da intendere a titolo gratuito. Modifiche a questa norma potranno essere apportate dall'Assemblea dei Consorziati con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Capitolo IV° ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10

L'Assemblea Generale dei Consorziati si raduna ordinariamente due volte ogni anno su convocazione da parte del Presidente per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Si raduna straordinariamente a richiesta del Consiglio di Amministrazione o su domanda scritta di almeno 50 Consorziati che rappresentino almeno 50 millesimi.

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati regolarmente proprietari.

ART. 11

E' in facoltà dei membri del Consorzio, siano essi persone fisiche, giuridiche o Enti morali, di farsi rappresentare alle riunioni dell'Assemblea purché la delega sia descritta nell'avviso di convocazione.

La delega potrà essere disposta nei confronti di familiare convivente maggiorenne o di altro proprietario Consorziato.

In quest'ultima ipotesi il mandatario non può rappresentare più di un proprietario oltre se stesso.

In ogni caso per gli Enti morali e per le Società che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro consortile, possono intervenire i legali rappresentanti o altro componente dell'Ente o della Società munito di delega.

I minori, gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori e curatori.

La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dell'utilista e non del direttario; per gli immobili nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il nudo proprietario o l'usufruttuario a seconda che gli oneri siano riferibili all'uno o all'altro.

ART. 12

L'Assemblea delibera sui punti appresso riportati e, in genere, su tutto quanto per legge è ad essa devoluto:

- a) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto nell'osservanza delle norme di legge;
- b) l'assunzione del personale dipendente su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei ruoli di contribuzione per le spese comuni;
- d) l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la nomina della commissione elettorale;
- e) l'elezione della Commissione di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) l'approvazione di qualunque spesa di importo superiore a 15 milioni (con eventuale aggiornamento secondo indice ISTAT);
- g) l'approvazione e la modifica delle convenzioni con enti pubblici relative ad oneri di importo indefinito;
- h) l'esame di eventuali proposte che fossero presentate per iscritto almeno 15 giorni prima dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da almeno 50 Consorziati.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea Generale è disposta dal Presidente, mediante invito scritto per lettera raccomandata o recapitata a mano ai singoli Consorziati, almeno 8 giorni prima della riunione oppure mediante avviso da esporre all'Albo della Sede del Consorzio, almeno 15 giorni prima della riunione medesima.

In caso di urgenza, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tali termini potranno essere ridotti alla metà.

Nel detto invito saranno precisati, oltre alla data e al luogo della prima convocazione, anche la data e il luogo della seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo e non oltre 5 giorni, nell'ipotesi di mancanza del numero legale in prima convocazione.

ART. 14

Nel periodo di tempo che intercorre tra la convocazione dell'Assemblea ed il giorno della riunione saranno a disposizione dei Consorziati presso la Sede del Consorzio, nelle ore di apertura degli uffici consortili, le pratiche sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare.

ART. 15

Qualora un Ordine del giorno debba essere svolto in più riunioni, il Presidente stabilirà la data della seduta successiva e ne darà comunicazione ai non intervenuti, mediante avviso da esporre all'Albo della Sede del Consorzio.

ART. 16

L'Assemblea è costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Consorziati che rappresentino i 2/3 dei millesimi ed almeno la metà dei partecipanti al Consorzio, ed in seconda convocazione 1/20 dei Consorziati e dei millesimi.

ART. 17

Sono ammessi a votare all'Assemblea i Consorziati o i loro mandatari a norma dell'art. 11, fatta eccezione:

- a) per coloro che, avendo maneggiato denaro consortile, non ne abbiano reso o liquidato i conti;
- b) per gli appaltatori di lavori o di fornitura, ancora in corso di esecuzione, pagati con contributi consortili;
- c) per coloro che siano in arretrato da oltre un semestre con i pagamenti dei contributi consortili;
- d) per coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio.

Le cause di incompatibilità di cui ai precedenti punti a) b) c) d) sono estese anche alle votazioni per l'elezione degli Organi consortili.

ART. 18

Le votazioni si fanno per appello nominale, o per schede segrete quando appaia necessario in relazione ad esigenze di riservatezza da tutelare, secondo quanto di volta in volta stabilirà il Presidente.

La maggioranza si raggiunge solo per millesimi.

Nella nomina di persone, in caso di parità di voti, si intenderà eletto il più anziano di età.

L'attribuzione dei voti è proporzionata ai millesimi attribuiti a ciascun Consorziato, in relazione ai contributi posti a suo carico.

Le deliberazioni si intenderanno approvate quando abbiano tanti voti favorevoli che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei presenti conteggiati per millesimi e comunque un numero di millesimi superiore a venticinque.

La Commissione di Garanzia viene eletta con le modalità descritte nel successivo art.28.

ART. 19

Il verbale dell'Assemblea verrà redatto da un segretario nominato dal Presidente e sarà sottoscritto da entrambi.

Capitolo V° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dai Consorziati con le modalità descritte nei commi successivi del presente articolo ed è costituito da sette membri che durano in carica tre anni. Uno dei membri può essere eletto tra i residenti non Consorziati, con residenza anagrafica da almeno un anno.

Le candidature per il Consiglio di Amministrazione dovranno essere presentate, non oltre il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per lo svolgimento delle votazioni, ad una Commissione elettorale formata da tre Consorziati quali membri effettivi e tre supplenti, designati dall'Assemblea con il compito di verificare se sussistano eventuali incompatibilità come precisato dal successivo art. 22 .

La lista dei candidati dovrà essere affissa all'albo del Consorzio almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le votazioni; per ogni candidato dovranno essere indicati i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e professione.

L'elettorato passivo spetta tanto ai Consorziati che ai residenti; l'elettorato attivo spetta ai soli Consorziati, con esclusione di quelli che versano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art.17 commi a, c, d; per gli Enti morali e le Società il voto può essere espresso dal legale rappresentante o da altro componente dell'Ente o Società, munito di delega scritta. Gli Istituti Religiosi possono essere rappresentati dai Superiori locali con facoltà di delega a una consorella o ad un confratello.

Le operazioni di voto si svolgeranno presso apposito seggio elettorale costituito negli Uffici del Consorzio sotto la vigilanza della Commissione elettorale.

Della Commissione elettorale non potranno far parte i candidati.

Il seggio sarà aperto in giorno festivo per almeno 12 ore.
Ciascun votante ha diritto ad esprimere quattro preferenze fra i candidati.
L'attribuzione dei voti è proporzionata in percentuale rispetto ai contributi a carico di ciascun consorziato.

Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale effettuerà lo scrutinio e procederà alla proclamazione degli eletti.

ART. 21

Il Consiglio elegge tra i membri consorziati il Presidente ed il Vice Presidente.

Qualora un consigliere non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade di diritto dalla carica, e tale decadenza è accertata e dichiarata dal Presidente. Ove uno dei consiglieri dovesse venire a mancare o a decadere verrà chiamato a sostituirlo quello tra i non eletti che ha riportato il maggior numero di voti. Con le stesse modalità decadono inoltre dalla funzione di Consigliere coloro che si venissero a trovare nelle condizioni già descritte all'art. 17 nonchè i dipendenti del Consorzio.

ART. 22

Non possono essere contemporaneamente eletti Consiglieri i parenti e gli affini entro il quarto grado, nè più persone che risultino in comunione indivisa.

ART. 23

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di almeno quattro membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione deve essere redatto e sottoscritto seduta stante dagli intervenuti.

ART. 24

Al Consiglio compete l'amministrazione del Consorzio ed in specie:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- b) compilare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) preparare i ruoli dei contributi;
- d) decidere sui lavori di importo non superiore a 15 milioni, nei limiti del bilancio preventivo;
- e) far compilare tutti i progetti e preventivi di opere occorrenti per la manutenzione dei beni consortili e per il miglioramento del Consorzio, sempre che comportino una spesa non superiore a 15 milioni nei limiti del bilancio preventivo e relativi ad iniziative approvate in Assemblea.

- E' fatto salvo l'adeguamento degli importi in relazione agli indici ISTAT.
- f) redigere tutti i contratti riguardanti il Consorzio e vigilare sul loro rispetto da parte dei contraenti;
 - g) provvedere nei casi di urgenza, sotto la propria responsabilità, a quegli affari che sono di competenza dell'Assemblea generale quando questa non si sia potuta convocare con le modalità stabilite dall' art. 13;
 - h) fissare i compensi al personale dipendente dal Consorzio;
 - i) decidere le convocazioni dell'Assemblea Generale definendone l'Ordine del giorno.

Capitolo VI° II PRESIDENTE

ART. 25

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio; in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente.

ART. 26

Il Presidente:

- a) convoca le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'Ordine del Giorno;
- b) presiede le Assemblee Generali e ne dirige le discussioni con facoltà di delegare le accennate funzioni ad altro Consigliere;
- c) rappresenta il Consiglio in tutti i suoi rapporti con terzi e anche in giudizio e stipula contratti;
- d) autorizza il personale del Consorzio ad eseguire i lavori di ordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dirige e coordina le attività del personale dipendente;
- f) presenta ogni anno all'Assemblea Generale la relazione sull'esercizio con particolare riguardo alle opere compiute e a quelle da compiere;
- g) firma i mandati di pagamento che verranno controfirmati da un Consigliere;
- h) gestisce sotto la propria responsabilità i fondi del Consorzio che devono essere depositati presso un Istituto Bancario da stabilirsi dal Consiglio in un Conto corrente intestato al Consorzio stesso.

Capitolo VII°
REVISORI DEI CONTI

ART. 27

L'Assemblea nomina due Revisori dei conti effettivi ed un supplente che durano in carica per anni quattro, i quali dovranno vistare tutti i consuntivi, esaminare i conti e riferirne all'Assemblea stessa.

I Revisori dei conti sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra Consorziati in possesso di idonea qualificazione professionale. Uno dei revisori potrà essere scelto tra non consorziati, purchè residenti da almeno un anno.

Non possono essere eletti coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i consiglieri.

Capitolo VIII°
COMMISSIONE DI GARANZIA

ART. 28

La Commissione di Garanzia ha il compito di vigilare sulla conformità dell'operato del Consiglio di Amministrazione alle delibere assembleari e alle norme statutarie.

Nell'esercizio delle sue attività può formulare osservazioni e rilievi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro 30 giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce alla prima Assemblea dei Consorziati.

La Commissione di garanzia è composta da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati.

Le candidature dovranno essere presentate agli uffici del Consorzio almeno 20 giorni prima dell'Assemblea dei Consorziati al fine di permettere al Consiglio di Amministrazione di allegare la relativa lista all'avviso di convocazione; non possono essere eletti coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste per i consiglieri.

I membri durano in carica quattro anni.

Il Presidente della Commissione, eletto dagli stessi membri, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre e può essere convocata in ogni momento dal suo Presidente.

Essa redige un rapporto annuale da allegare alla relazione annuale del Presidente del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio può essere invitato alle riunioni della Commissione di

Garanzia quando gli argomenti in discussione possano richiedere il suo apporto conoscitivo.

Capitolo IX° VIGILANZA

ART. 29

Al Presidente del Consorzio e al Consiglio di Amministrazione sono demandate specifiche funzioni di vigilanza.

Al Consiglio di Amministrazione in particolare competono l'esame preventivo e l'approvazione di eventuali progetti che i singoli Consorziati intendessero presentare ai competenti uffici per l'ampliamento dei fabbricati esistenti o per la costruzione di nuove opere; al Presidente spettano la vigilanza sullo stato igienico ed estetico dei singoli lotti e quella sulle opere costituenti il Patrimonio consortile.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione di vigilanza costituita da tre Consorziati.

Capitolo X° ESATTORIA

ART. 30

Le quote di contribuzione definite ai sensi dell'art.7 dovranno essere versate nei tempi e con le modalità stabilite dal Consorzio.

Il mancato pagamento delle suddette quote dà diritto al Consorzio di procedere in via esecutiva a carico degli inadempienti; questo anche nel caso di errori materiali che non danno mai al Consorziato il diritto di sospendere il pagamento delle quote richieste.

E' espressamente pattuita a favore del Consorzio la clausola esecutiva per i crediti verso i Consorziati, a fronte della semplice documentazione della esistenza del credito non soddisfatto.

ART. 31

Alla riscossione dei contributi consortili, ordinari e straordinari, si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

Con le stesse norme si provvede al recupero delle spese sopportate dal Consorzio per interventi a carattere di urgenza in sostituzione dei Consorziati obbligati, nonché per la riscossione di eventuali ammende irrogate ai Consorziati nei casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

I ruoli annuali di tali contributi con la firma del Presidente del Consorzio, o di chi ne fa le veci, sono trasmessi all'Intendenza di Finanza cui spetta renderli esecutivi.

Essi saranno quindi pubblicati nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle Imposte Dirette, e saranno consegnati alla competente Esattoria nei termini previsti dalle norme in vigore.

ART. 32

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far rettificare eventuali errori.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

PARTE II DISCIPLINA INTERNA

Capitolo I° VIABILITA'

ART. 1

Le strade di proprietà del Consorzio di Torre Gaia dovranno essere mantenute a cura e spese del Consorzio stesso.

La manutenzione delle strade eventualmente concesse in uso ai sensi dell'art.6, prima parte, dello Statuto, verrà regolata da apposite convenzioni.

L'uso delle strade è peraltro limitato agli abitanti del Consorzio e a coloro che comunque avranno titolo ad accedere alle condizioni determinate dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione e/o dalle disposizioni emanate dai competenti organi consortili.

ART. 2

All'interno del Consorzio la sosta di autovetture e motoveicoli è consentita soltanto negli spazi espressamente destinati a parcheggio.

Il diritto di sosta non consente l'occupazione permanente di spazi consortili, impedendone o limitandone il pari uso da parte di altri Consorziati.

E' fatto assoluto divieto di parcheggio ad autocarri, autoarticolati, autobus, rimorchi, roulotte, campers⁽¹⁾, carrelli; per gli stessi è consentita la sosta temporanea per i tempi necessari alle normali operazioni di carico e scarico.

(1) *Integrazione apportata con delibera N° 10/96 del 29/11/96*

I competenti organi consortili sono legittimati ad emanare disposizioni in materia di viabilità interna e di limitazione dell'inquinamento acustico.

Per quanto non previsto dagli articoli di cui al presente capitolo, si fa espresso rinvio alle norme del vigente Codice della Strada.

ART. 3

I consorziati riconoscono all'Amministrazione il diritto di intervenire all'interno del sedime consortile per irrogare ammende a carico di coloro che contravvengano alle disposizioni di cui alla parte II del presente Statuto.

In casi particolari, che saranno determinati a cura degli Organi consortili, potranno essere disposti la rimozione degli autoveicoli in sosta di intralcio ed il loro trasporto presso depositi convenzionati, dove potranno essere restituiti agli interessati previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

In alternativa alla rimozione, gli addetti al controllo potranno provvedere, anche previo spostamento dell'autoveicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote. Lo sblocco potrà avvenire solo previo pagamento della relativa ammenda.

Capitolo II° PIANTAGIONI

ART. 4

Sarà compito della Commissione di Vigilanza verificare che non vengano effettuati abbattimenti di piante che non siano strettamente necessari e, comunque, subordinatamente ad autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso ogni albero abbattuto dovrà essere sostituito con un altro albero simile da mettere a dimora possibilmente all'interno dello stesso lotto.

ART. 5

Ogni Consorzio si impegna a curare le coltivazioni private nelle zone prospicienti le strade al fine di evitare che restino incolte, o che venga alterata l'estetica generale dei luoghi.

E' vietato adibire le predette zone a deposito di rifiuti di qualsiasi genere.

L'osservanza delle norme sopra indicate sarà assicurata dalla Commissione di Vigilanza .

ART. 6

Ogni Consorzio dovrà rispettare le zone adibite a verde nelle aree di proprietà consortile.

Capitolo III° COSTRUZIONI

ART. 7

Al fine di turbare al minimo la visuale per gli altri fabbricati e di garantire alle nuove costruzioni un carattere decoroso che non danneggi l'armonia estetica della zona e quindi gli interessi dei consorziati, la posizione e il disegno di ogni nuova costruzione, anche secondaria, dovranno conseguire la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le nuove costruzioni dovranno distare almeno 5,00 metri dai confini del lotto sul quale sorgeranno e almeno 6,00 metri dal ciglio delle strade.

In casi particolari potrà essere consentita la costruzione a confine di due lotti limitrofi, sempre che esista l'autorizzazione del proprietario del lotto adiacente a quello in cui si vuole costruire e sia rispettato quanto in proposito prescrive la Convenzione che attualmente regola i rapporti con il Comune di Roma.

Ciascuna costruzione non potrà coprire una superficie maggiore di 400 mq e comunque non superare il rapporto di 1:5 della superficie del lotto.

Oltre al piano terra o rialzato, potranno essere costruiti un primo piano e una parziale sovrapposizione di superficie pari a due terzi di quella coperta dall'edificio, al di sopra del quale potranno essere collocati i soli volumi tecnici e l'eventuale copertura a tetto, così come stabilito dalle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Comune di Roma.

Il piano terra non potrà essere rialzato più di un metro rispetto alla sistemazione del terreno circostante.

Il piano interrato sarà destinato di norma ad autorimessa.

E' consentito altresì ubicare nel medesimo piano le cantine. In ogni caso queste, non più di una per alloggio, avranno una superficie non maggiore di 1/10 della superficie dell'alloggio cui competono: per alloggi di superficie minore di mq 100, la cantina potrà essere di mq 10. In alternativa locali ad uso analogo potranno essere ricavati nel sottotetto, con le medesime proporzioni.

Alloggio, posto auto ed eventuale cantina costituiscono unità e non possono essere alienati separatamente.

Nel caso di costruzioni unifamiliari, ai proporzionamenti suindicati potranno essere consentite deroghe.

In aggiunta a quanto stabilito in materia di parcheggi dalle normative vigenti, ogni nuova costruzione dovrà disporre di un posto auto per ogni alloggio: la metà di detti posti dovrà essere aperta e a diretto contatto con le strade consortili.

Parimenti agevole dovrà risultare la fruizione dei posti auto eventualmente collocati all'interno della recinzione di proprietà.

L'ubicazione e la disponibilità di tali posti auto formeranno oggetto di apposito atto di vincolo registrato e trascritto. In ogni caso, ferma restando la proprietà

condominiale dell'area di pertinenza, tali posti auto non potranno essere conferiti ai singoli appartamenti nè al loro uso esclusivo.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente un contributo speciale da porre a carico delle nuove costruzioni per le spese di urbanizzazione delle infrastrutture già realizzate al momento di inizio delle costruzioni.

Tale contributo sarà commisurato al valore iniziale delle opere ed allo stato di conservazione delle stesse e dovrà essere versato prima del rilascio delle autorizzazioni consortili.

Ogni allaccio ai servizi a rete, anche se tali servizi non sono stati realizzati dal Consorzio, dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione ed eseguito solo dopo la concessione del relativo nulla-osta ed il pagamento del contributo previsto.

E' obbligo del Consiglio di Amministrazione non rilasciare le predette autorizzazioni qualora le costruzioni cui si riferiscono non abbiano conseguito l'approvazione dello stesso Consiglio o, nella costruzione, si siano appalesate difformità rispetto al progetto approvato.

ART. 9

Non sono consentite costruzioni agricole ancorchè secondarie come pollai, conigliere, colombai, arnie, stalle e simili.

E' vietato possedere animali di bassa corte in genere, o pericolosi.

Nei luoghi aperti al pubblico i cani dovranno essere portati al guinzaglio e provvisti di museruola.

ART. 10

E' vietato destinare i lotti e gli edifici impiantati e impiantandi ad uso diverso da quello abitativo.

Nel caso particolare di terreni di proprietà del Consorzio, previa delibera dell'Assemblea dei Consorziati, potrà essere autorizzato l'esercizio di attività sociali, sportive, ricreative e di servizi in genere, destinate ad uso esclusivo dei consorziati, con espressa esclusione delle attività commerciali in genere.

Per le unità immobiliari con possibilità di accesso diretto esclusivamente da strade esterne al Consorzio stesso, o situate in piazza di Torre Gaia, l'esercizio delle predette attività, nonchè commerciali, potrà essere autorizzato ancorchè ad uso non esclusivo dei Consorziati.

L'eventuale esercizio delle predette attività dovrà comunque essere regolamentato da apposite convenzioni.

Non potranno essere autorizzate in ogni caso attività rumorose e/o nocive.

Sono fatte salve le diverse destinazioni esistenti al 17/11/89, fermo restando che alla cessazione delle relative attività l'uso delle unità abitative ricadrà nella normativa prevista nei commi precedenti.

ART. 11

Le attività consentite dallo Statuto dovranno essere svolte in modo che non risulti per i Consorziati il minimo disturbo.

E' vietato affiggere in qualunque ambito del Consorzio targhe o cartelloni pubblicitari o di altro genere. Sono consentiti, negli appositi spazi, gli avvisi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione oppure ordinati dalla Pubblica Autorità.

ART. 12

Il frazionamento dei lotti è consentito previo assenso del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti condizioni:

1) non deve comportare limitazione alla fruizione dei servizi e delle infrastrutture consortili a ciascuna delle parti frazionande. In particolare ogni parte deve poter disporre di accesso dalle vie consortili. Nel caso che tale accesso sia indiretto, le relative servitù di passaggio dovranno risultare da atto d'impegno registrato e trascritto.

2) Nel caso che il frazionamento riguardi lotti superiori a 2.000 mq, oltre alla dotazione di posti auto di cui all'art. 7 dovrà essere predisposta ad uso del Consorzio un'area pari a 1/10 di quella frazionanda, da adibirsi a verde, attrezzature sportive o integrazione del parcheggio. L'uso dell'area a tale scopo dovrà risultare da apposito atto registrato e trascritto.

In ogni caso l'area in questione potrà essere conteggiata ai fini della determinazione del rapporto di copertura.

Tale criterio si applica anche ai progetti che, pur non prevedendo frazionamento di proprietà in lotti, interessino un'area maggiore di mq 2.000 di terreno.

Capitolo IV° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 13

Con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sarà approvato il Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.

Capitolo V° SANZIONI

ART. 14

Per le violazioni delle norme contenute nella parte seconda dello Statuto, il Consorzio può esigere le seguenti penali:

- a) art. 2: L. 50.000 per ogni violazione; trascorse 24 ore la penale sarà nuovamente applicata, e così di seguito.
- b) art. 5 e 9: da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni violazione;
- c) art. 11 I° comma: da L. 50.000 a L. 200.000 per ogni violazione;
- d) art. 11 II° comma: da L. 50.000 a L. 400.000 per ogni violazione;
- e) art. 4 I° comma: da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni violazione.⁽¹⁾

L'applicazione delle clausole penali non esclude l'azione di risarcimento per i danni ulteriori, nonché quella di riduzione in pristino, di adempimento e ogni altra azione nascente dalla violazione del presente Statuto.

Le cifre suddette vengono indicizzate secondo gli indici ISTAT e potranno essere modificate con delibera dell'Assemblea dei Consorziati. L'esazione delle predette penali avverrà mediante iscrizione ai ruoli di contribuzione qualora non si provveda al pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni.

PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1

Le prime elezioni per la nomina della Commissione di Garanzia saranno tenute entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 2

Nei termini del precedente articolo saranno anche nominati, con le nuove modalità, i Revisori dei Conti.

Art. 3

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con le nuove modalità, avverrà alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

(1) Integrazione apportata con delibera N° 2/98 del 6/7/98

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO
DEL CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 1994

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 13 - 2^a parte - dello Statuto del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, disciplina la viabilità interna del Consorzio, l'estetica generale dei luoghi, le modalità d'utilizzazione degli spazi consortili e le modalità di contestazione delle infrazioni delle norme contenute nella II parte dello Statuto e di irrogazione delle relative sanzioni.

ART. 2

ACCESSO AL CONSORZIO

Hanno titolo ad accedere al Consorzio tutti i consorziati e residenti, previo riconoscimento da parte degli addetti al controllo. Ai fini di detto riconoscimento, potrà essere richiesto un documento attestante l'ubicazione della residenza nell'ambito del Consorzio.

Per agevolare il controllo degli aventi diritto all'accesso, i residenti dovranno esporre sulla propria autovettura l'apposito contrassegno rilasciato dagli uffici consortili. L'esposizione del contrassegno sull'autovettura dovrà permanere per tutto il periodo di sosta del veicolo all'interno del perimetro consortile.

Hanno, altresì, diritto ad accedere al Consorzio gli ospiti di consorziati e residenti, previa autorizzazione di costoro, nelle forme e con le modalità definite dagli Organi consortili.

ART. 3

SOSTA DI AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI

All'interno del Consorzio la sosta di autovetture è consentita solo negli spazi destinati al parcheggio, con le modalità previste nel comma 2 dell'art. 2 - parte II - dello Statuto e con esclusione dei mezzi indicati nel successivo 3° comma.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione del pagamento della somma di L. 50.000 per ogni violazione; trascorse le 24 ore e permanendo l'infrazione, la sanzione sarà nuovamente applicata.

ART. 4

SOSTA DI INTRALCIO

Costituisce sosta di intralcio la sosta di veicoli:

a) nelle strade consortili e nei tratti di esse in cui, con provvedimento degli organi consortili, sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato da apposito pannello aggiuntivo;

b) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dagli organi consortili per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo;

c) sui marciapiedi ed allo sbocco di passi carrabili;

d) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

e) in seconda fila, salvo che si tratti di ciclomotori o motoveicoli;

f) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide;

g) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani.

Il personale addetto al controllo della viabilità, nei casi su indicati, ove non sia possibile l'immediata rimozione del veicolo per la irreperibilità o il rifiuto del conducente o del proprietario, disporrà la rimozione del veicolo in sosta d'intralcio ed il trasporto presso depositi convenzionati, dove potrà essere restituito agli interessati, previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia.

Dell'avvenuta rimozione dovrà essere data immediata comunicazione scritta al proprietario del veicolo ed agli uffici consortili.

In alternativa alla rimozione, gli addetti al controllo potranno provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote. Lo sblocco potrà avvenire solo previo pagamento della relativa ammenda e delle eventuali spese di spostamento del veicolo.

ART. 5

LIMITAZIONE DEI RUMORI

Durante la circolazione di autoveicoli e motoveicoli all'interno del Consorzio si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli a motore, sia da alterazione del motore e parti meccaniche connesse.

Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità previsti dalle vigenti norme.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione del pagamento della somma di L. 50.000.

ART. 6

ESTETICA GENERALE DEI LUOGHI E DETENZIONE DI ANIMALI

E' fatto divieto di alterare l'estetica generale dei luoghi nelle aree prospicienti le strade.

Le aree suddette non possono essere adibite a deposito di rifiuti di qualsiasi genere, nè restare incolte o infestate da erbe.

Non è consentita, in tutto il sedime consortile, la costruzione o la utilizzazione di strutture adibite a pollai, conigliere, colombai, arnie, stalle e simili.

E' vietato possedere animali di bassa corte in genere, o pericolosi.

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la sanzione è costituita dal pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni violazione.

ART. 7

CANI VAGANTI

Nei luoghi aperti al pubblico i cani dovranno essere portati al guinzaglio e provvisti di museruola.

La sanzione per la trasgressione della disposizione di cui sopra è costituita dal pagamento della somma di L. 50.000.

All'identica sanzione soggiace il proprietario che non provvede ad asportare rifiuti organici del proprio cane nell'ambito del Consorzio.

ART. 8

LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

All'interno del Consorzio non sono consentite attività che comportino rumori oltre i limiti della normale tollerabilità.

Non sono consentite grida, schiamazzi ed utilizzazioni improprie di apparecchi di riproduzione sonora che arrechino disturbo alla quiete pubblica ed all'espletamento delle normali attività.

In caso di trasgressione la sanzione è stabilita nella misura da L. 50.000 a L. 200.000 per ogni violazione.

ART. 9

TARGHE E CARTELLONI PUBBLICITARI

L'affissione di targhe ed avvisi di pubblica utilità deve essere effettuata in appositi spazi indicati dagli organi consortili.

In caso di infrazione sarà disposta la rimozione e verrà comminata una sanzione da L. 50.000 a L. 400.000.

ART. 10

ORGANI CUI COMPETE L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI

L'accertamento delle infrazioni di cui agli articoli 3-4-5-7-8-9 del presente Regolamento rientra nelle competenze degli addetti alla vigilanza.

All'accertamento delle infrazioni indicate nell'art. 6 provvede la Commissione di Vigilanza.

ART. 11 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Gli organi preposti all'accertamento delle infrazioni ai sensi del precedente articolo redigono un verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione delle modalità di tempo e luogo allegando, ove possibile, documentazione fotografica.

Quando possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere dato atto nel verbale, unitamente alle dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Copia del verbale deve essere inoltrata agli uffici consortili.

A cura dei competenti organi consortili verranno acquisiti i necessari elementi istruttori e si provvederà alla esatta individuazione dei trasgressori e delle persone obbligate in solido al pagamento delle somme dovute.

Gli stessi organi consortili provvederanno a notificare al trasgressore o ai soggetti responsabili in solido ai sensi del Codice Civile e del Codice della Strada (art. 201) l'avvenuta infrazione nel termine di trenta giorni dall'accertamento, con invito a pagare la somma prevista per la sanzione presso gli uffici consortili o in conto corrente postale o bancario.

Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, il trasgressore potrà presentare ricorso scritto al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, allegando la documentazione che ritenga idonea e richiedendo, eventualmente, l'audizione personale.

Qualora, nei termini previsti, non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento, l'esazione delle penali avverrà mediante l'iscrizione nei ruoli di contribuzione o recupero forzoso della relativa somma, maggiorata degli interessi legali e delle spese.

Nel caso in cui venga presentato il ricorso, il Consiglio d'Amministrazione, esaminato il verbale e gli atti prodotti dall'organo accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, emette pronuncia con la quale ingiunge il pagamento, se ritiene fondato l'accertamento. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, emette pronuncia di archiviazione.

Del provvedimento conclusivo va data notizia al ricorrente.